
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2011, n. 5/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 16.02.2011)

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”);

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 15 novembre 2010, n. 965;

Visto il parere favorevole delle Commissioni consiliari II e VI espresso nella seduta del 15 dicembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2011, n. 41;

Considerato quanto segue

1. è opportuno prorogare il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a causa delle difficoltà di carattere tecnico-strutturale rilevate dagli operatori nonché della situazione economica in cui si trova attualmente il settore interessato;

2. per affrontare particolari situazioni ambientali che possono impedire lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è necessario lo spostamento del termine, concesso con deroga, dal 15 maggio al 30 giugno, prevedendo, comunque, l'immediato interrimento delle stesse per incorporarle al terreno e limitare, così, la produzione di odori sgradevoli che possono essere accentuati dalla stagione calda;

3. si interviene sulle caratteristiche che devono avere i nuovi contenitori di stoccaggio per i materiali non palabili al fine di ridurre le difficoltà di carattere tecnico/strutturale e rendere meno onerosa la costruzione degli stessi;

si approva il presente regolamento

Art.1

Modifiche all' articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")

omissis (1)

Art.2

Modifiche all' articolo 32 del d.p.g.r. 46/R/2008

omissis (1)

Art.3

Modifiche all'allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

omissis (1)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 settembre 2008, n. 46/R.